

Proc. Pen. N.  
N. Reg.

Sent. n.  
Depositata li  
Irrevocabile  
n... reg.esec.  
n.. camp. pen  
fatta scheda il



## **TRIBUNALE DI FROSINONE**

**UFFICIO DEL GIUDICE MONOCRATICO**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice, Dr. Federica Cellitti, nell'udienza del 13.05.2013, ha pronunciato  
mediante lettura del dispositivo e dei contestuali motivi la seguente

**SENTENZA**

**nel procedimento penale**

**CONTRO**

residente ivi in Via Latina n.

43

Libera-contumace

**IMPUTATA**

del reato p. e p. dall'art. 187 co. 1 D.Lvo 285/1992 e successive modificazioni ed  
integrazioni perché, in stato di alterazione psicofisica derivante da uso di sostanze  
stupefacenti, come risultante da esami clinici dell'Ospedale civile di Frosinone di

cui al referto n. 57, si poneva alla guida dell'autovettura Citroen C1 targata

**[REDACTED]**  
In Arnara l'08.11.2010

conclusioni delle parti:

PM: condanna alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda

Avv. Consalvi sost. proc. Avv. Polacco di fiducia: come da verbale

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di opposizione a decreto penale di condanna, il GIP del Tribunale di Frosinone con decreto del 06.09.2011, disponeva la citazione a giudizio immediato dell'imputata innanzi questo Ufficio, per rispondere del reato a lei ascritto, nei termini di fatto così come delineati nel capo di imputazione sopra riportato.

All'udienza del 02.07.2012, nella dichiarata contumacia dell'imputata, si procedeva all'apertura del dibattimento con l'ammissione delle prove addotte dalle parti e l'acquisizione delle documentazione offerta dal PM; all'udienza odierna si procedeva all'escussione di tutti i testi presenti addotti dalle parti e, all'esito, le parti discutevano il processo rassegnando le conclusioni sopra sintetizzate e, all'esito, il Tribunale emetteva sentenza, dando lettura in udienza del dispositivo e dei contestuali motivi.

#### MOTIVAZIONE

**[REDACTED]** è chiamata a rispondere, di fronte a questo ufficio, del reato p. e p. dall'art. 187 co. 1 D.Lvo 285/1992 e successive modificazioni ed integrazioni perché, in stato di alterazione psicofisica derivante da uso di sostanze stupefacenti, come risultante da esami clinici dell'Ospedale civile di Frosinone di cui al referto n. 57, si poneva alla guida dell'autovettura Citroen C1 targata

**[REDACTED]** in Arnara l'08.11.2010.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Ebbene, le acquisite risultanze istruttorie e la documentazione prodotta, hanno consentito, a parere di chi scrive, di delineare in termini sufficientemente chiari la vicenda e di pervenire a conclusioni appaganti in ordine alla responsabilità dell'imputata in relazione al reato a lei ascritto.

Ed invero, gli atti al fascicolo del dibattimento e l'istruttoria espletata, consentono di ricostruire la vicenda nei termini seguenti:

il giorno 8.11.2010 gli Agenti della Polizia Stradale di Frosinone, alle ore 10,45 circa, intervenivano lungo l'autostrada A1 in carreggiata Nord nel territorio del Comune di Arnara, per un incidente stradale che aveva visto coinvolti l'autovettura Citroen C1 condotta dall'odierna imputata ed un autoarticolato: sul posto, tuttavia non trovavano la conducente della Citroen, la [redacted] appunto, in quanto la stessa era già stata trasportata dal personale del 118 presso l'Ospedale di Frosinone: [redacted] veniva quindi sottoposta ai necessari accertamenti clinici e veniva effettuato il prelievo di campioni liquidi biologici al fine dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e di alcol.

La struttura ospedaliera di Frosinone rilasciava, quindi i relativi referti nei quali si dava atto:

l'accertamento clinico e tossicologico con il prelievo di campioni di urine evidenziava positività a: *metadone urinario, cocaina urinaria, benzodiazepine urinarie, oppiacei urinari, cannabinoidi urinari* che costituiva, tuttavia, un risultato di test analitico preliminare da confermare con un metodo di conferma più specifico, come attestato;

l'esame obiettivo della paziente evidenziava, tra l'altro:

stato di vigilanza: integro

comportamento: collaborante

9

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

eloquio: corretto

orientamento spazio/tempo: corretto

pupille: indifferenti


non veniva effettuata la visita medica al fine di certificare lo stato di alterazione psico-fisica.

I testi adottati dalla difesa, unitamente alla documentazione versata in atti, hanno consentito di ritenere provata la circostanza che la [redacted] fosse, quanto meno al momento del fatto, in cura presso il SERT con trattamento di mantenimento con metadone.

Ora, gli elementi, di fatto, così emersi, non consentono, invece, di ritenere provata l'ipotesi accusatoria sostenuta dal PM: ed invero, correttamente gli agenti si sono portati presso la struttura sanitaria pubblica per il prelievo di campioni liquidi biologici e per la visita medica, tuttavia occorre effettuare delle precisazioni circa il campionamento del materiale biologico, gli esami da condurre sullo stesso e la lettura degli esiti delle analisi.

E' noto infatti che, con riferimento agli esami sul materiale biologico campionato, è possibile che le analisi soprattutto se eseguite con test rapidi, indichino la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope a fronte della non attuale assunzione di esse ed è quindi necessario che la analisi sia ripetuta attraverso esami più approfonditi, atteso che la presenza di residui di principio attivo dello stupefante nelle urine persiste per un certo arco temporale.

Analogamente, gli esiti delle analisi differiscono a seconda del tipo di materiale biologico campionato: le analisi sul sangue, ove positive permettono di risalire ad una possibile assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope di alcune ore prima, mentre nel caso in cui si utilizzino le urine, l'analisi positiva risulta indicativa di una assunzione che può essere avvenuta ore o giorni prima del



prelievo (20 giorni per i derivati della cannabis e circa 10 giorni per la cocaina).

Di qui la richiesta visita medica proprio per correlare la presenza di tracce di sostanze stupefacenti alla sussistenza di una alterazione psico-fisica ad essa riconducibile.


Nel caso che ci occupa, le analisi effettuate sull'imputata sono state eseguite su un campione di urina che ha dato esito positivo al metadone, cocaina, cannabinoidi ed oppiacei: nulla è dato sapere circa un ulteriore esame sul campione di sangue né sono state effettuate analisi di secondo livello per la conferma del risultato (come del resto richiesto dallo stesso laboratorio della Azienda USL di Frosinone).

Analogamente, nulla è dato sapere dell'esito della visita medica circa la sussistenza di una alterazione psico-fisica riconducibile alla assunzione di sostanze stupefacenti.

In definitiva, il risultato positivo ottenuto esclusivamente sull'urina dell'imputata, non può essere indubbiamente interpretato come riscontro di assunzioni pregresse più o meno recenti e nulla dice sulle condizioni in cui la stessa si trovava al momento del controllo di cui sopra.

Ed allora, nel caso de quo, deve ritenersi che l'esito dell'esame sui campioni liquidi biologici urine, quale test analitico preliminare, non possa ritenersi attendibile poiché non seguito né confermato dall'uso di un metodo chimico più specifico e che nulla sia di fatto emerso circa uno stato di alterazione psicofisica riconducibile alla attuale assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Ed invero, la Corte di Cassazione con la pronuncia n. 41796 dell'11.6.2009 ha rigorosamente osservato che "la condotta tipica del reato previsto dall'art. 187 CdS non è quella di chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti bensì





quella di colui che guida in stato di alterazione psico-fisica determinato da tale assunzione” di talchè “per affermare la sussistenza della contravvenzione di cui all’art. 187 CdS è necessario sia un accertamento tecnico –biologico sia che altre circostanze provino la situazione di alterazione psico-fisica”.

L’imputata va quindi mandato assolto dal reato p.e p .dall’art. 187 comma 1 e 1 bis del CdS, quanto meno ai sensi dell’art. 530, 2 comma cpp perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Visto l’art. 530, 2 comma cpp

assolve l’imputata dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.

Il Giudice O.

Publicata mediante lettura  
integrale di motivazione e  
dispositivo in dibattimento  
ex art. 544 co. 2 c.p.p.  
Il Cancelliere